



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott. SILVIA RAVAZZONI,  
ha pronunciato la seguente

**DECRETO EX ART 28 s.1.**

nel procedimento cautelare iscritto al N. 7237/2012 R.G. promossa  
da:

FIOM CGIL MILANO con l'avv. SOZZI GIOVANNI e l'avv. FOCARETA  
FRANCO

RICORRENTE

contro:

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA, con gli avv.ti Giacinto  
FAVALLI, Raffaele DE LUCA TAMAJO, Diego DERUTIGLIANO

RESISTENTE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 4 luglio  
2012, osserva quanto segue:

In fatto

Con ricorso ex art 28 S.L. al Tribunale di Milano - Sezione  
Lavoro- depositato in Cancelleria in data 4.06.2012, la parte  
ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la  
società FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA (nel prosieguo, per  
brevità, società resistente) affinché fosse accertato e dichiarato  
antisindacale il comportamento della resistente relativo al  
rifiuto ad operare le trattenute sindacali degli iscritti ed a  
versare le relative quote a suo favore, con conseguente ordine  
alla società resistente di adempiere ai propri obblighi nei  
confronti dei dipendenti iscritti alla FIOM dando seguito alle  
cessioni parziali di credito dagli stessi comunicate in favore  
della O.S. ricorrente ed effettuando i relativi pagamenti mensili.  
Esponiva la O.S. ricorrente che la società resistente aveva  
operato le richieste trattenute fino al 31.12.2011 mentre a  
decorrere dal gennaio 2012, ritenuto non più sussistente l'obbligo  
contrattuale a seguito della intervenuta disdetta del CCNL e della

non sottoscrizione del nuovo contratto da parte della FIOM, aveva respinto le richieste dei lavoratori.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato le avversarie deduzioni e domande, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite. Fiat Powertrain Technologies spa ha premesso che tutti dipendenti della sede rese sono attualmente sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, ad esclusione della dipendente Stefania Filetti che usufruisce di aspettativa non retribuita per cariche sindacali, indi rilevato che le somme che vengono erogate con i listini paga sono nere anticipazioni del trattamento di integrazione salariale e che pertanto il richiesto atto di cessione è nella fattispecie palesemente inesequibile per difetto dell'oggetto di essa.

Ha poi rilevato che anche in presenza di un trattamento retributivo la società non era tenuta a dare seguito alle richieste cessioni e che ogni caso l'organizzazione sindacale avrebbe almeno dovuto riconoscere al debitore ceduto il rimborso delle spese sostenute per dare corso alla contabilizzazione e al versamento della quota di credito. Ha inoltre sostenuto che la condotta della società non era sussumibile nella fattispecie di condotta antisindacale, mancando l'elemento oggettivo e anche quello soggettivo di tale condotta. In diritto ha poi sostenuto che un argomento decisivo a favore della inconfigurabilità delle trattenute sindacali è segnato dall'art 1 del DPR 5 gennaio 1950 n 180, come modificato dalla L 311/04 e dalla L 80/2005 .

#### In diritto

Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base delle osservazioni che seguono.

Con la recente sentenza n. 2314/2012 la Suprema Corte di Cassazione sulla questione delle trattenute sindacali ha fissato i seguenti consolidati principi di diritto:

"12.1) Il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 st. lav., comma 2, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono (S.U. 28269/2005).

13.2) Tale atto deve essere qualificato **cessione del credito** (art. 1260 c.c., e segg.) (S.U. 28269/2005).

14.3) In conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore (cfr. art. 1260 c.c.) (S.U. 28269/2005).

15.4). Non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad

oggetto crediti futuri (S.U. 28269/2005, nonché Cass. 10 settembre 2009, n. 19501).

16.5) Qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento (S.U. 28269/2005).

17.6) **L'eccessiva gravosità** della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del negozio di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo temperamento degli interessi (S.U. 28269/2005).

18.7) Non si può ritenere provata l'insostenibilità dell'onere in ragione, esclusivamente, dell'elevato numero di dipendenti dell'azienda, ma dovrà operarsi una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità della organizzazione aziendale, tenendo conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (Cass. 20 aprile 2011, n. 9049).

19.8) Il datore di lavoro che in presenza di un atto di cessione del credito relativo alle quote sindacali, rifiuti senza giustificazione di effettuare il versamento, configura un **inadempimento** che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche **condotta antisindacale**, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività (S.U. 28269/2005).

20. Tutti questi principi di diritto, come si è detto, sono consolidati"

Con la citata sentenza 2314/2012 la Corte ha anche affrontato la questione inerente l'applicazione alle cessioni delle quote di retribuzione in favore delle OS dell'art 1 DPR 180/50, modificato ed integrato dalla L 311/2004 e 80/2005, che ha esteso alle aziende private le **limitazioni** concernenti la inasequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, i limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare", la possibilità di fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo.

La Corte, con decisione che questo giudice condivide, ha ritenuto che tali specifiche limitazioni concernono gli istituti di credito e **riguardano solo le cessioni di credito retributivo**

collegate alla erogazione di prestiti mentre non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. Diversamente, rileva la Corte, il legislatore trasformerebbe una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale.

Da ultimo, con riferimento alla eccezione di parte resistente relativa alla non erogazione di una retribuzione in favore dei dipendenti iscritti alla FIOM in quanto attualmente in cassa integrazione, si osserva che è la stessa società ad ammettere di avere sempre erogato le somme di cui alle buste paga a titolo di anticipazione sul trattamento di integrazione sindacale. Ne consegue che in forza della cessione della quota sindacale Fiat ha corrisposto parte della somma anziché al dipendente alla FIOM, trattenendo successivamente l'intero importo corrisposto da INPS.

Alla luce dei riportati principi di diritto la condotta della società resistente deve ritenersi del tutto ingiustificata e antisindacale.

Il ricorso va quindi accolto, con condanna della società resistente a operare le trattenute di quota sindacale sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti alla FIOM che hanno espresso tale volontà e a versare alla OS ricorrente i relativi importi. Non possono invece essere accolte le ulteriori richieste di parte ricorrente, in particolare non sussistono i presupposti per ordinare la affissione in bacheca del presente provvedimento, che riveste esclusivo interesse per gli aderenti alla FIOM e non già per tutti i lavoratori.

Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo

PQM


Il Giudice del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

Dichiara antisindacale, il comportamento posto in essere da parte resistente, che ha omesso di effettuare le trattenute di quota sindacale sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti alla FIOM e di versare i relativi importi a tale OS, e ordina alla società resistente di cessare immediatamente dalla condotta illegittima e di rimuoverne gli effetti, operando la trattenuta e il relativo versamento nei termini richiesti.

Condanna la società resistente al pagamento, in favore della organizzazione sindacale istante delle spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00, oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge.

Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite.  
Milano, 16/07/2012

Il Giudice  
dott.ssa SILVIA RAVAZZONI



depositato nella Cancelleria della S.M. L. 16/07/2012  
del Tribunale di Milano  
OGGI 19 LUG. 2012  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa OLGA MOLINARI